



Assessorat de la Santé,
du Bien-être et des
Politiques sociales

Assessorato Sanità,
Salute e Politiche sociali

Il responsabile del procedimento:

Al Direttore Generale
dell'Azienda USL
SEDE

Réf. n° - Prot. n. 29392/ass
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta 18.8.2009

Oggetto: Legge n. 94/2009.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009 è stata pubblicata la legge 15.7.2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".

A tal proposito, con la presente, si segnala quanto segue:

1. il divieto di segnalazione contenuto nella norma del D.Lvo 286/98 – art. 35, comma 5 (che così recita: **"5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano"**) non è stato abrogato e quindi permane il **divieto di segnalazione**.
2. nonostante la nuova legge introduca il reato di ingresso e soggiorno illegale degli stranieri in Italia, il personale sanitario (medici, professionali, amministrativi e tecnici), pur rivestendo le qualifiche di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, non soggiace all'obbligo di denuncia derivante dagli artt. 361 e 362 c.p. proprio in ragione del divieto di segnalazione di cui all'art. 35, comma 5 D.Lvo. 286/98. Infatti, poiché sia il nuovo reato di "presenza non autorizzata in Italia" che la disposizione che impone il divieto di segnalazione sono contenute nello stesso T.U. 286/98, non v'è dubbio che il reato non possa considerarsi norma successiva, incompatibile con il divieto di segnalazione al punto da abrogarlo implicitamente: se così fosse stato, il legislatore avrebbe abrogato il divieto di segnalazione, il che non è avvenuto. La disposizione di cui all'art. 35, comma 5 citata, pertanto, si configura come una vera e propria eccezione all'obbligo di denuncia generalmente previsto per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio dalle disposizioni del codice penale sopra citate.

La prescrizione qui riportata deriva dalla constatazione che la modifica introdotta dall'art. 22, lett. g) all'art. 6 comma 2 del T.U. sull'immigrazione, non

##/##

L'Assesseur
L'Assessore

prevede comunque l'esibizione obbligatoria dei documenti inerenti il soggiorno per l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'art. 35.

Tale prescrizione vale ovviamente per tutto il personale (medico, professionale, amministrativo, tecnico) coinvolto nella presa in carico della persona straniera richiedente prestazioni sanitarie, ivi compresi i mediatori interculturali.

Viene fatto salvo così il rispetto dell'articolo 32 della Costituzione Italiana, in base al quale la salute è un diritto pieno ed incondizionato dell'individuo e di quanto prescritto dal Nuovo Codice Deontologico dei Medici Italiani (2006), evitando gravi rischi per la salute degli STP, ma anche a vantaggio della salute collettiva.

Con preghiera di assicurare la più ampia diffusione della presente agli interessati, si porgono distinti saluti.

L'ASSESSORE
- Albert LANIÈCE -

JM/cr